

Sentenza 56/2022
Rep 83/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO

40-1/2022 N.R. Proc. unit.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dr. Vito Colucci

Presidente

Dr. Bianca Manuela Longo

Giudice rel.

Dr. Pasquale Velleca

Giudice del.

Letto il ricorso per la liquidazione del patrimonio depositato in data 01.12.2022 da [redacted] (C.F. [redacted]) e [redacted] (C.F. [redacted]), entrambi residenti in [redacted] (SA) alla [redacted]

considerato che dalla relazione del gestore della crisi dott.ssa Katia Bartiromo si evince che:

- 1) i ricorrenti sono qualificabili come "consumatori" ex art. 2 co. 1 lett. CCII;
- 2) i ricorrenti non sono soggetti a procedure di sovraindebitamento diverse da quella richiesta con la presente domanda;
- 3) i ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 04.06.1999 scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni;
- 4) oltre ai ricorrenti, il loro attuale nucleo familiare è composto dai figli [redacted] (25.09.1991) [redacted] (02.02.1996), il primo dei quali è dipendente con qualifica

di infermiere, mentre il secondo è disoccupato (vi è poi un terzo figlio residente altrove ed indipendente economicamente: cfr. pag. 6);

- 5) i ricorrenti si sono separati con provvedimento di omologa del 03.07.2012;
- 6) l'immobile ove essi risiedono è oggetto della procedura esecutiva immobiliare r.g.e. n. 3/2018 con vendita fissata per il 06.12.2022 Trib. di Nocera Inferiore, creditore procedente MPS;
- 7) il patrimonio immobiliare di [redacted] è costituito dalla proprietà degli immobili e terreni siti in Bracigliano ed identificati in catasto [redacted] (beni in titolarità per 1/2), nonché dei beni siti in Bracigliano ed identificati in catasto [redacted] (beni in titolarità per 1/6);
- 8) il patrimonio immobiliare di [redacted] è costituito dalla proprietà degli immobili e terreni siti in Bracigliano ed identificati in catasto al [redacted];
- 9) oggetto della procedura immobiliare r.g.e. n. 3/2018 sono i beni di cui al [redacted] con tentativo di vendita fissato per il 06.12.2022 al prezzo base di euro 109.140,68 (cfr. pag. 7);
- 10) il patrimonio mobiliare dei ricorrenti è costituito dai rapporti bancari, beni mobili registrati e pensione (su quest'ultima gravano trattenute volontarie) indicati nella relazione del gestore (cfr. pag. 8 e ss.);
- 11) quanto ai beni mobili registrati, [redacted] proprietario di (cfr. pag. 8):
 - a) autovettura targata [redacted]
 - b) motociclo targato [redacted] immatricolato nel 1991;
 - c) motociclo targato [redacted] immatricolato nel 2005;
- 12) quanto ai beni mobili registrati, [redacted] proprietaria di (cfr. pag. 9):
 - a) autovettura Fiat panda targata [redacted] immatricolata nel 2009;
 - b) motociclo Piaggio targato [redacted] immatricolato nel 2003;
- 13) il gestore della crisi ha attestato che:
 - a) i suindicati motocicli presentano scarso valore;
 - b) [redacted] ha dichiarato di non essere in possesso dell'autovettura;
 - c) [redacted] ha chiesto di escludere dalla liquidazione la propria autovettura poiché di scarso valore e comunque necessaria per il trasporto di [redacted] delle cure a quest'ultimo necessarie;
- 14) sui ricorrenti grava una esposizione debitoria pari a complessivi euro 224.051,60 (pag. 13 della relazione e pag. 7 del ricorso);

- 15) l'importo minimo necessario ai ricorrenti per far fronte alle esigenze quotidiane ammonta ad euro 1.082,00 (pag. 20);
- 16) non vi sono atti dei ricorrenti compiuti negli ultimi cinque anni che siano stati impugnati dai creditori (pag. 22);
- 17) i ricorrenti hanno chiesto di accedere alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio e di mettere a disposizione dei creditori quanto ricavato dalla liquidazione (cfr. pag. 22):
- a) degli immobili oggetto della procedura esecutiva r.g.e. n. 3/2018;
 - b) degli ulteriori immobili e terreni in loro proprietà (anche pro quota);
 - c) la quota dei propri redditi futuri per un importo eccedente quello di euro 1.082,10.

Osservato che il gestore della crisi ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione fornita dai ricorrenti (cfr. pag. 24), dichiarandosi disponibile ad assumere l'incarico di liquidatore;

considerato che, diversamente da quanto disponeva la legge n. 3/2012, il d. lgs. n. 14/2019 prevede una competenza del Tribunale in composizione collegiale a pronunciarsi sulla domanda di liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato,

osservato che ai sensi dell'art. 216 co. 10 codice della crisi (disposizione prevista per la liquidazione giudiziale ma applicabile anche alla liquidazione controllata), *"se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile"*,

tenuto conto che, in quanto nella procedura immobiliare r.g.e. n. 3/2018 la liquidazione degli immobili è già in una fase avanzata, va rigettata l'istanza di sospensione contenuta nel ricorso. Viceversa, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento il liquidatore provvederà a subentrare nella stessa ex art. 216 co. 10 cc.ii.. In particolare, il liquidatore formulerà al g.e. istanza di prosieggo della procedura esecutiva nell'interesse di tutti i creditori; ciò al fine di ottenere l'assegnazione del ricavato della vendita degli immobili onde effettuare il riparto nella procedura concorsuale previa liquidazione, da parte del giudice dell'esecuzione, dei compensi in favore degli ausiliari da lui nominati;

ritenuto opportuno precisare che il compenso in favore del legale dei ricorrenti quantificato nella relazione particolareggiata in euro 4.500,08 (cfr. pag. 13) dovrà comunque essere accertato -- anche nel quantum - dal liquidatore in sede di esame e formazione del passivo ex art. 14 octies;

ritenuti, dunque, sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura,

osservato che ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. b. cc.ii. con la sentenza di apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio il Tribunale [...] "nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269";

P.Q.M.

1. **dichiara** l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio [redacted]
[redacted]
entrambi residenti in Bracigliano (SA) alla [redacted]
2. **nomina**, quale giudice delegato alla procedura, lo Dott. ssa F. Biunno *francile d'aug*
3. **nomina** liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 267, comma 2, CCII, la **dott.ssa. Katia Bartiromo, con studio in Nocera Superiore (SA) al viale Europa n. 84;**
4. **ordina** ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove essi esercitino attività d'impresa), nonché l'elenco dei creditori;
5. **assegna ai terzi** che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di **60 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con applicazione dell'art. 10 co. 3;
6. **ordina** al debitore il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. **autorizza** [redacted] a utilizzare autovettura Fiat panda targata [redacted] salva l'eventuale adozione di un diverso provvedimento da parte del g.d.;
8. **ad eccezione della procedura esecutiva già pendente ed avente r.g.e. n. 3/2018, dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
9. a precisazione di quanto sopra, **rigetta** l'istanza di sospensione della procedura esecutiva formulata dai debitori (cfr. epigrafe del ricorso) ed a tal fine **assegna al liquidatore giorni quindici** – a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento – per depositare l'atto di subentro nella procedura r.g.e. n. 3/2018, onde comunicare al g.e.:
 - a) l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio in titolarità [redacted] e [redacted]
 - b) la volontà del liquidatore che la vendita degli immobili oggetto del pignoramento prosegua nella procedura esecutiva r.g.e. n. 3/2018, ferma la richiesta di ottenere l'assegnazione del ricavato

- della vendita degli immobili onde effettuare il riparto nella procedura concorsuale previa liquidazione, da parte del giudice dell'esecuzione, dei compensi in favore degli ausiliari da lui nominati;
10. **ordina** la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento a tutti i beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
 11. **determina**, valutate le osservazioni dell'OCC, in euro **1.082,00** la somma necessaria per il sostentamento **dei debitori e della loro famiglia** (n. 4 persone compresi i ricorrenti);
 12. **dispone** che eventuali somme eccedenti percepite dai debitori nel corso della procedura e per i successivi quattro anni vengano consegnate al liquidatore per la distribuzione tra i creditori concorsuali;
 13. **dispone** che – non appena la procedura avrà acquisito attivo - il liquidatore provveda ad aprire un c/c presso un istituto di credito (a scelta dell'ausiliario, a condizione che pratici condizioni economiche favorevole) intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice;
 14. **dispone** che **entro trenta giorni** dalla comunicazione della sentenza il liquidatore provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori (art. 272 co. 1);
 15. **dispone** che **entro novanta giorni** dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore provveda a completare l'inventario dei beni dei debitori e rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione dei beni dei debitori. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato;
 16. **precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
 17. **precisa** che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
 18. **precisa** che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;
 19. **invita** il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
 20. **raccomanda** all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
 21. **dispone**, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito

internet del Tribunale di Nocera Inferiore e sul sito internet www.astegiudiziarie.it nonché –
qualora il debitore svolga attività d'impresa – presso il registro delle imprese;
22. dispone che il liquidatore provveda a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti
sui beni oggetto della liquidazione;

Nocera Inferiore, 20-12-2022

Il giudice est.

dr. Pasquale Velleca

Il Presidente

dr. Vito Colucci

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Sezione Civile c/o Sezione Fallimentare

23 DIC 2022

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Paola Marone